



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/30 DEL 24.9.2008

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2 relativa al "Progetto per la coltivazione di una cava di granito in località Stazzo Coddaltu" nel comune di Arzachena. Proponente: Società F.Ili Marche di Angelo Marche & C. S.n.c.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società F.Ili Marche di Angelo Marche & C. S.n.c. ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nel novembre 2002, relativa all'intervento denominato "Progetto per la coltivazione di una cava di granito in località Stazzo Coddaltu" nel comune di Arzachena. Il progetto, ascrivibile alla categoria "Cave e torbiere", di cui al punto 8, lettera j), dell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, è stato sottoposto alla procedura di verifica in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002. Con determinazione dell'Assessorato regionale dell'Industria n. 404 del 29.3.2000, è stata rilasciata l'autorizzazione alla F.Ili Marche di Angelo Marche & C. S.n.c. con scadenza il 28 marzo 2010.

La cava in esame è ubicata nel territorio comunale di Arzachena, in località "Stazzo Coddaltu", ad una distanza di circa 6 km dall'abitato.

L'area di pertinenza della cava occupa una superficie di 9,51 ettari. Non è presente una discarica vera e propria ma, piuttosto, piccoli cumuli di sfridi quasi totalmente riutilizzati nello stabilimento ubicato all'interno dell'area di cava, per la produzione di pavimentazioni e semilavorati per l'edilizia e l'arredo urbano. Rispetto alla volumetria di progetto, datato 2006, pari a 198.000 m³, in base ai dati aggiornati al 2008, risulta che la volumetria residua è pari a circa 170.000 m³, da estrarre nell'arco di 15 anni, con una resa pari al 40%.

L'attività estrattiva prevede la coltivazione mediante l'impiego di esplosivo e di mezzi meccanici con una configurazione a gradoni.

Il progetto di recupero ambientale consiste nell'adeguamento dei fronti di cava alla morfologia del terreno circostante, nel modellamento delle discariche e dei piazzali di lavorazione, nel riempimento



parziale delle aree di scavo, cui seguirà il rinverdimento con specie arbustive ed arboree.

In merito all'iter della pratica, l'Assessore fa presente che il Servizio SAVI ha espresso il parere che il progetto non sia sottoposto alla ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. il ciclo di coltivazione dovrà limitarsi al periodo di vigenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale dell'Industria nel marzo 2000 e in scadenza a marzo 2010;
2. dovranno essere immediatamente intrapresi gli interventi di recupero ambientale nelle aree dismesse e/o abbandonate; le azioni di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento;
3. gli scarti prodotti durante le fasi di prosecuzione dell'attività estrattiva dovranno essere obbligatoriamente riutilizzati, nella loro totalità, a fini produttivi (granulati, elementi per pavimentazioni, semilavorati decorativi, etc.) e di servizio (edilizia, sottofondi stradali, etc.); gli sfridi già accumulati nelle discariche, sia interne che esterne alle aree oggetto di scavi, dovranno essere in parte riutilizzati per il rimodellamento morfologico e per la restante quota parte reimpiegati negli utilizzi di cui sopra; inoltre, il rimodellamento e recupero ambientale potrà avvenire attraverso la frantumazione dei blocchi e degli inforni di più grosse dimensioni da effettuarsi anche mediante il ricorso ad impianti mobili;
4. dovranno essere tenute in modo ordinato tutte le aree di cava, evitando o minimizzando la creazione di discariche e di cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quant'altro non necessario alla conduzione dell'attività che possa creare un ulteriore impatto visivo negativo; a tal fine dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a. entro sei mesi dalla notifica della presente deliberazione si dovrà provvedere alla rimozione e avvio allo smaltimento/recupero dei mezzi non più utilizzati;
 - b. i blocchi lavorati, sia pure sotto misura, dovranno essere accumulati ordinatamente in un unico settore all'interno della cava;
 - c. si dovrà procedere all'organica sistemazione, in un'unica discarica interna al perimetro di cava, degli eventuali materiali lapidei inerti e di sfrido prodotti durante l'attività pregressa e attualmente dispersi all'interno del cantiere, evitando la diffusione di cumuli di materiali sparsi. Per gli sfridi di futura produzione, destinati al riutilizzo, si dovrà individuare un'area interna di stoccaggio provvisorio;



5. la coltivazione della cava dovrà essere condotta secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenze annuali e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
6. i gradoni operativi e finali dovranno essere contenuti in alzate non superiori a 8÷10 metri;
7. dovranno essere poste in essere le attività finalizzate all'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
8. in fase di esercizio dovranno essere minimizzati gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
9. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l'efficienza degli interventi di recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità ambientale raggiunte; in particolare, dovrà essere evitata ogni forma di pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
10. il deposito e il riutilizzo degli scarti di lavorazione nelle fasi di riempimento e rimodellamento morfologico, dovrà avvenire secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008, che prevede la predisposizione di un piano di gestione e di caratterizzazione dei materiali secondo le indicazioni degli allegati I e II;
11. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto convogliamento delle acque superficiali verso i collettori naturali;
12. il recupero morfologico dovrà prevedere la riprofilatura dei fronti di scavo con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore di ogni singola scarpata, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
13. al fine di favorire il recupero ambientale dei gradoni e la formazione di un substrato idoneo allo sviluppo degli apparati radicali delle piante, dovrà essere effettuata una iniziale scarificazione meccanica della pedata del gradone; al di sopra della superficie scarificata, preliminarmente ai riporti di terreno vegetale, dovrà essere realizzato uno strato di pietrame e sfridi di pezzatura minuta; lo spessore finale del substrato e della terra vegetale dovrà essere di almeno 80 cm;



14. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;
15. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale;
16. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
17. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio d'intervento;
18. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva.

Dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria il progetto di recupero ambientale adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra riportate.

Nel progetto di recupero ambientale dovranno essere quantificate, inoltre, per le discariche di sfridi esistenti, la quota parte da destinare al reimpiego per il rimodellamento morfologico e la riqualificazione del sito di cava e la quota parte da destinare ad altri impieghi.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI).

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto per la coltivazione di una cava di granito in località Stazzo Coddaltu" nel comune di Arzachena, presentato dalla Società F.lli Marche di Angelo Marche & C. S.n.c., autorizzato con determinazione dell'Assessorato regionale dell'Industria n. 404 del 29 marzo 2000, a condizione che siano recepite nel progetto le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Olbia-Tempio dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, la provincia di Olbia-Tempio e l'ARPAS;
- di stabilire che, preliminarmente alla prosecuzione dell'attività, e funzionalmente alla stessa, devono essere eseguiti i recuperi ambientali delle aree già interessate dalla coltivazione, nonché eventualmente di tutte le cave dismesse coltivate nel passato dal proponente nella stessa area, che, qualora non ricada in quest'ultima fattispecie, dovrà rendere apposita dichiarazione;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
- di disporre che, qualora, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmetta il progetto di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva;
- di dare mandato all'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di favorire le attività consortili di recupero e di valorizzazione degli scarti di cava anche incentivando l'abbattimento dei costi energetici mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/30
DEL 24.9.2008

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

p. Il Presidente

Carlo Mannoni